



DISPOSITIVO

AUTORIZZAZIONE A SANATORIA AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
(ai sensi del R.D. n. 3267/1923, degli artt. 30, comma 5-ter, e 30-bis della L.R. 3/2014)

**CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE E DEL CORRISPETTIVO DI
CUI AI COMMI 2-BIS E 2-TER DELL'ARTICOLO 30-BIS DELLA L.R. n.3/2014**
***“Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli
e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”***



Articolo 1

Oggetto del dispositivo

1. Il presente dispositivo ha per oggetto la determinazione dei Criteri e Modalità per il calcolo e l'applicazione della *sanzione* e del *corrispettivo* di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 30-bis della L.R. n.3/2014, come modificata dalla L.R. 23/2021, per movimenti di terra e di roccia effettuati su terreni ricadenti nel territorio comunale vincolati ai sensi del R.D.L. n.1126 del 16/05/1926 in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 5-ter dell'articolo 30 della L.R. n.3/2014, ovvero, antecedentemente all'11/01/2014, in assenza di comunicazione prevista dall'articolo 20 del R.D. 16.05.1926, n. 1126, di seguito **Criteri**.
2. I suddetti movimenti di terra e di roccia possono essere oggetto di sanatoria quando le opere e/o le relative trasformazioni:
 - a) non pregiudicano negativamente, direttamente o indirettamente, l'assetto idrogeologico delle aree interessate;
 - b) non siano in contrasto con altre disposizioni normative in materia di pianificazione urbanistica, di difesa del suolo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente.

Articolo 2

Competenze

1. Il Comune di Pescara, così come stabilito al comma 5-ter dell'art.30 della L.R. n.3/2014, è competente al rilascio delle autorizzazioni sul vincolo idrogeologico, ad eccezione degli interventi sui *boschi* e sui *terreni saldi* elencati al comma 5-bis dell'art.30 della medesima L.R. n.3/2014;
2. Il Comune di Pescara, così come stabilito al comma 2 dell'art. 30-bis della L.R. n.3/2014 è competente al rilascio delle autorizzazioni sul vincolo idrogeologico per i medesimi interventi di cui al comma precedente, anche se già realizzati (c.d. Autorizzazione a sanatoria)
3. Gli interventi sui boschi e sui terreni saldi elencati all'art.5-bis della L.R. n.3/2014 sono autorizzati, anche a sanatoria se già realizzati, dal competente Servizio della Giunta regionale

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. I presenti *Criteri* si applicano alle istanze di sanatoria vincolo idrogeologico relative a movimenti di terra e di roccia connessi agli interventi di cui al comma 5-ter dell'art.30 della L.R. 3/2014 (di competenza comunale) realizzati senza la relativa autorizzazione.

Articolo 4

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione vincolo idrogeologico a sanatoria

1. L'autorizzazione a sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico è subordinata alla presentazione di apposita istanza indirizzata al Settore comunale competente, corredata da perizia asseverata da tecnico abilitato, recante l'accurata descrizione e rappresentazione, nonché l'indicazione dell'epoca di esecuzione dei lavori.
2. L'autorizzazione a sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata previo pagamento:
 - a) della *sanzione* di cui al comma 2-bis dell'articolo 30-bis della L.R. 3/2014, il cui importo è determinato con i criteri di cui al successivo art. 5, comma 1;
 - b) del *corrispettivo* di cui al comma 2-ter dell'articolo 30-bis della L.R. 3/2014, il cui importo è determinato con i criteri di cui al successivo art. 5, comma 2;
3. L'autorizzazione a sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero entro lo stesso termine è motivatamente negata quando gli interventi hanno comportato o possono comportare pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo (art. 30, comma 6 della L.R. n.3/2014)



4. L'autorizzazione a sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico prescrive l'esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento, ove necessari, ed il termine a ciò stabilito. In caso di inadempienza i lavori sono eseguiti d'ufficio dal Comune, con addebito delle spese.
5. L'eventuale diniego motivato dispone il ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inadempienza i lavori sono eseguiti d'ufficio dal Comune, con addebito delle spese.
6. Chi, pur munito di autorizzazione, esegue i lavori in difformità dalla stessa, è tenuto all'acquisizione dell'autorizzazione a sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico e quindi al pagamento della *sanzione* e del *corrispettivo*, per la parte eccedente il titolo abilitativo.

Articolo 5

Determinazione della sanzione e del corrispettivo

1. La *sanzione* amministrativa pecuniaria di cui al precedente art. 4 è pari ad **euro 40,00** (criterio *del doppio del minimo favorevole* stabilito dall'art. 16, comma 1 della Legge 689/1981) cui sono aggiunti **euro 6,00** (criterio *del doppio del minimo favorevole* stabilito dall'art. 16, comma 1 della Legge 689/1981) **per ogni metro cubo** di terra o roccia movimentata o sua frazione.
2. Il *corrispettivo* di cui al precedente art. 4 è determinato applicando l'importo base di **euro 6,00 per ogni metro cubo** di terra o roccia movimentata o sua frazione, da rivalutarsi ogni cinque anni in conformità alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. Per terra o roccia movimentata, al fine dell'applicazione dei presenti *Criteri*, si intende la somma dei movimenti terra in volumi di scavo e riporto, pertanto a titolo esemplificativo, se il volume di terreno scavato risulta riportato nel medesimo sito o altro sito oggetto della medesima istanza, il volume del terreno movimentato diventa la somma del volume scavato e il terreno riportato.
4. Così come stabilito all'art. 69, comma 3 della L.R. n.3/2014, gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati nel caso in cui l'autorizzazione sia stata negata ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 della L.R. n.3/2014

Articolo 6

Entrata in vigore e pubblicità

1. I presenti *Criteri* entrano in vigore dalla pubblicazione sull'albo on-line del Comune di Pescara dell'atto dirigenziale di approvazione degli stessi.
2. Il Dirigente comunale competente provvede alla modulistica e a tutto quanto necessario per l'estesa divulgazione e la corretta applicazione dei *Criteri*.
3. Così come stabilito all'art. 30-bis, comma 4 della L.R. n.3/2014, i proventi derivanti dalle *sanzioni* e dai *corrispettivi* di cui al presente dispositivo sono introitati dal Comune e destinati, per la parte proveniente dai *corrispettivi*, alla realizzazione di opere di prevenzione e tutela dal rischio idrogeologico.